

II. Il feudalesimo.

§ 4. Costituzione e eversione dei comitati.

1. Dal periodo longobardo ci è solo noto che le nostre regioni facevano parte del vasto ducato di Milano¹⁾: ma nel periodo franco compaiono per la prima volta più chiaramente le istituzioni.

Como, nemmeno al tempo dei Longobardi *civitas* indipendente, resta anche ora soggetta a Milano. Non vi è mai documentata la presenza di un conte, solo una volta di un gastaldo, che però probabilmente aveva competenze limitate alla città e al suo suburbio²⁾. I confini ecclesiastici allora contavano poco; i territori del vescovado di Como formavano in parte unità territoriali separate, come Chiavenna, Bellinzona, la Valtellina, oppure, con altri distretti ecclesiasticamente milanesi, erano uniti a Lecco, Martesana, Seprio, Stazzona³⁾. L'origine di questi complessi territoriali è ancora discussa⁴⁾.

Probabilmente al tempo dei Longobardi erano solo circoscrizioni amministrative (definite *territorium, fines, iudiciaria*) del vasto ducato di Milano e vennero costituite in *comitatus* indipendenti dai Franchi, che volevano evitare con ciò l'eccessivo accentramento di potere nelle mani del conte di Milano, successore dell'antico duca.

Pare che il Sottoceneri appartenesse totalmente al comitato del Seprio, che si estendeva a occidente fino al Verbano e al Ticino, a oriente fino al Seveso e a sud oltre Busto Arsizio e Saronno⁵⁾.

E' difficile fissare il confine settentrionale perchè qui i territori ecclesiasticamente comaschi vennero separati più tardi. Il Giulini lo tracciò sulla sua carta lungo l'odierno territorio svizzero, designando questo territorio e il ramo sud-occidentale del Lario come *comitatus comensis*⁶⁾. Un

¹⁾ v. § 3, nota 12.

²⁾ CL 296. 880 gastaldio in civitati Cumani comitato Mediolanense.

³⁾ v. E. Riboldi: I contadi rurali del Milanese nei secoli IX-XII, nell'Arch. stor. Lomb. p. IV vol. I 15 e seg. — inoltre Mayer II 288 nota 17. — Schneider 26 e seg., 30 e seg.

⁴⁾ Schneider li fa derivare da castellanze bizantino-longobarde. P. 30 e seg.

⁵⁾ v. nota 37. — Cfr. anche Solmi nell'Arch. stor. I 5 e segg.

⁶⁾ Giulini IX.

tal comitato non è mai esistito e inoltre le fonti parlano chiaro. Già nel 721 due fratelli di Campione sono detti del Seprio, e anche più tardi l'appartenenza a questo comitato è dimostrata parecchie volte per Campione, e poi anche per Bissone e Balerna ⁷⁾, nonchè per una località a settentrione del lago, cioè per Canobbio, nella pieve di Lugano ⁸⁾. Se nel sec. XII vediamo ancora attribuiti al Seprio Lavena e Marchirolo, che in origine facevano parte della pieve di Agno, ci è lecito attribuire anche quest'ultima a quel comitato, e così portare il suo antico confine settentrionale al Monte Ceneri. Non si può stabilire con sicurezza se l'ambrosiana pieve di Capriasca vi fosse unita, o se essa appartenesse, con Porlezza e la Valsolda, al comitato di Lecco ⁹⁾.

Il comitato del Seprio però, come certamente tutti questi comitati rurali ¹⁰⁾, era strettamente unito a Milano. Pare che la città fosse un centro amministrativo per tutti i comitati ¹¹⁾. E' significativo che ambedue i processi tramandati, per il nostro territorio, al tempo dei Franchi, siano stati decisi a Milano. Nell'844 il conte Giovanni e il vicedomino Gunzo pronunciano sentenza circa beni posti in Balerna. Il conte Giovanni, in questo placito, probabilmente conte di Milano, aveva posseduto prima la contea del Seprio, dove si trovavano i beni contestati ¹²⁾.

7) Campione CL 3: 721 Sigirad et Arochis germanis civis Sepriasca avitaturis loco qui dicitur Campeliune; CL 56: Schiaparelli, Cod. dipl. lomf., I, 125 n. 29: 777 locus qui vocatur Campellionis finis sepriensis; CL 78: 804 in loco Campellioni prope riba de laco Luanasco finibus castro sebrienses. — Bissone v. nota 13. — Balerna v. nota 12 e § 6 nota 3.

8) CL 200: 857 Angilbertus clericus de vico Canobio finibus sebriensis vi vende possedimenti. Poichè appare nuovamente nell'863/64 (CL 227 e 228) allo stesso luogo in relazione col monastero di S. Ambrogio e la corte di questo, Campione, possiamo per certo pensare a Canobbio nel Luganese, e non già Cannobio sul Lago Maggiore.

9) A Lecco sulla carta Giuliani IX. — In quanto alla Valsolda v. Barrera, p. 30 e seg. 339.

10) Castel Seprio e Vico Seprio sono a sud di Varese. La designazione: Civitas non è probabilmente da riferirsi ad una sola città, ma a tutta la contea. Come già nell'antichità la parola significava tutta la regione abitata da una stirpe).

11) Così ad es. l'obbligo degli abitanti di Menaggio di andare ai placita a Milano (Schneider 119). V. inoltre Mayer II 288 e seg.

12) CL 154. Il corso del processo è il seguente: A) Teutpaldus de vico Lugurno (Ligornetto) advocatus monasterii sancti Ambrosii aveva accusato Teutpertus de vico Mercato (Vimercate) ed il suo figlio Adalberto presso i sengarii sculdassi et Ansulfi scavino et relicorum, perchè Teutperto occupava illegalmente casis et rebus seo familiis in loco et fundum Balerna, che Brunigus de Magliaso avrebbe venduto al convento. Teutpertus invece sosteneva che Brunigus avrebbe dato questi possedimenti a sua figlia Walperga, coniugi Adalberti.

B) Ebbe allora luogo un placitum quod inter nos positum est ad oratorium sancte Marie in Lucurno, dinanzi ad Isengar e Ansulfo. iudicatum est, che i possedimenti dovevano essere consegnati al monastero. Ma gli accusati si rifiutavano di eseguire questa sentenza.

C) Allora l'advocatus monasterii comparve a Milano dinanzi a Angelberti archiepiscopi et Leodini comiti missi imperialis, e mosse nuovamente accusa. Dinanzi a Guntio,

Sembra dunque che da conte del Seprio sia diventato conte di Milano. Nell'864 il conte Alberico pronuncia sentenza, pure a Milano, in merito a beni in Bissone, alla presenza di scabini del Seprio¹³⁾: anch'egli alcuni anni più tardi, ma forse già allora, conte di Milano. L'ammembramento di ambedue le circoscrizioni era naturalmente ovvio e si può ancora dimostrare altrimenti¹⁴⁾. Da ciò non si può dedurre che solo Milano sia stata sede giudiziaria per questi comitati rurali¹⁵⁾. Anche se non sembra probabile una suddivisione di questi comitati in centene¹⁶⁾, nel *Regnum Italiae* esistevano in ogni caso tribunali locali dove, se non i conti stessi, tuttavia giudici inferiori pronunciavano sentenze. Tale è, per esempio, il caso del placito dell'840 circa, tenuto presso la chiesa di S. Maria a Ligornetto, alla presenza di uno sculdascio e di uno scabino¹⁷⁾.

Ma non si può accertare se questa località fosse sede giudiziaria stabile oppure occasionale, come non si può accertare se allo sculdascio e allo scabino che lo assisteva — anche a Lugano li troviamo una volta uniti¹⁸⁾ — erano attribuiti o no distretti giurisdizionali

vicedomno et Johanni seo Rotperti scavinis et relicorum, cui la cosa era stata affidata, Teuperto contesta di essere stato condannato nel placitum.

D) Oggi viene interrogato Ansulfo scavino come testimone, davanti a Giovanni come, Guntzo vicedomno, ecc., che giudicano per admonitionem Angelberti archiepiscopi et missi imperatoris il quale Ansulfo conferma la testimonianza di Teupald: ... et jam iste Johannes comis, qui tunc comitatum sepriense abebat, in cuius ministero res ipsas erat, mihi comendavit ut eum distrinxissem sed menime potui. Altri testimoni: Adelchis de loco Locurno et Petrus de Lucernate (v. § 6 nota 90) seo Wilielmo sculdasio, et Ansulfo de eodem loco Lucernate recordati sunt...

E) Non essendo presente Adalberto, è indetto un nuovo placito.

¹³⁾ CL 229. — In questa circostanza solo gli scavini seprienses sono definiti nella loro circoscrizione amministrativa, ma anche gli altri provengono dalla contea del Seprio: da Lucernate, da Sclanno, da Abiate, da Goronate, da Scalia. Oggetto della lite sono possedimenti in loco Blixuni = Bissone (v. § 6 nota 103; § 5, nota 33; inoltre Blexuni 852 CL 179; Blexuno, Blascono 962 CL 665; Bixuni 1054 doc. 4; Bissono 1148 § 7 nota 36; Bisono 1511 doc. 69). Testimoni di Melano, Mendrisio, Tremona e Meride o Melide (Mellede).

¹⁴⁾ Albericus quale comes civitatis accertato nell'874 (CL 258). — Unione inoltre sotto il conte Manfredus 888/96 (v. Riboldi e. c. p. 57 e seg.). — 1015 Ardericus messo regio in ambo le contee (MGH DD IV Enrico II, 308 bis).

¹⁵⁾ Pare che questa sia l'opinione di Schneider p. 119. Mi sembra che il privilegio di quelli di Menaggio significhi che dovevano recarsi solo ai placita di Milano, ma che non erano però soggetti a tribunali locali fuori del loro paese.

¹⁶⁾ v. Schneider 117 e segg.

¹⁷⁾ v. nota 12, cfr. Mayer II 556, Schneider 120. — Che Lucurno = Ligornetto v. § 8, nota 125. Una chiesa di S. Maria meliaretta a Ligornetto nel 1333, 16 maggio. (Balerna, Cap.) e nel 1466, 28 maggio (S. Maria 124), oggi S. Giuseppe, già S. Maria della Cervia. Entrano però in considerazione anche Ligurno nella pieve di Arcisate, dove pure si trova una vecchia chiesa dedicata a Maria, su un crocicchio. Ligornetto è più probabile per la ragione che si trova nella pieve di Balerna, come pure i possedimenti contestati.

¹⁸⁾ CL 259: 875 in domum sancti Laurenti in Luano. Interfuerunt Wachari sculdasius et Romano scavino. — Lo scavino in carica nell'884 a Ligornetto, anche CL 161; 874 Assolf scavino come testimonia a Mendrisio.

fissi ¹⁹⁾. I *centenaria* menzionati una volta nel Luganese si possono difficilmente ricondurre alle antiche centene, poichè sono troppo piccoli ²⁰⁾.

2. S'è vista la costituzione comitale quale era nel corso del sec. IX. Già allora era nell'intimo corrosa. Un generale ordinamento amministrativo su base territoriale era troppo rigido e astratto per i giovani popoli occidentali.

Come la vita economica si svolgeva nella stretta cerchia dell'economia domestica, tutt'al più regionale, e soltanto il mercante straniero, arabo o siriano, manteneva i contatti col commercio internazionale, così anche il sentimento politico seguiva un indirizzo del tutto concreto, locale e personale. Le ovvie necessità di organizzazione prevalevano su l'idea di una unità statale e i poteri locali distruggevano necessariamente la vasta e generale istituzione del comitato.

Il suo contenuto fu svigorito a causa del conferimento dell'immunità a grandi proprietari; i comitati vennero pertanto territorialmente smembrati dall'estensione del concetto immunitario, e si crearono così dei veri e propri distretti giurisdizionali. Anche il comitato del Seprio subì queste vicende, cosicchè nel sec. XII ne era rimasta solo una parvenza. La stessa dignità comitale era diventata ereditaria e così, effettivamente, un potere feudale si era aggiunto ad altri ²¹⁾. Le parti più settentrionali dell'antico territorio, tutto il Luganese e anche Balerna coi dintorni vennero già presto — principalmente con la formazione di un complesso territoriale di sovranità del vescovo di Como ²²⁾ — e talmente sottratte a ogni pretesa e influenza da parte del conte che, nel 1170, nessuno sapeva più che quelle regioni una volta erano appartenute al comitato. Perfino gli avidi Milanesi, che ora pretendevano signoreggiare il territorio del comitato, designavano, come estreme località sul confine settentrionale, Trevano, Ronago, Novazzano, Coldrerio, Mendrisio, Riva S. Vitale, da dove il lago diventava confine, e più oltre la Tresa fino al Verbano ²³⁾. Ma anche in queste zone limitanee la posizione del conte

¹⁹⁾ Schneider 116 assegna agli sculdasci sedi territoriali fisse e precisamente la nostra regione ammetterebbe sculdascerie territoriali Cf. p. 122 e segg., con p. 149. Ma nei nostri casi ai nomi degli ufficiali non seguono indicazioni locali.

²⁰⁾ Lista di strade del 1335 (CT p. 210 e segg.); cfr. § 10, nota e segg. Le tre pievi di Lugano, Agno e Capriasca vi contengono 14 centene. Cfr. però con ciò la teoria di Gabotto: sculdasius = ufficiale preposto della pieve, composta di più centene, che a loro volta comprendono le decaniae (menzionato in Schneider, p. 118).

²¹⁾ v. note 28 e 25/26.

²²⁾ v. § 8, nota 83 e segg.

²³⁾ Rovelli II 352... trevano; ronago, novezzano, calderarii, mendrici, deinde in antea usque ad ripam sancti vitalis, et tota ripa lacu de porto et omnes montes de tremona. et de besacio et de viglu et de cleivio meradi usque in lacum de porto usque lavennam.

v. Agnelli
in
Venezia
(Anzilotti)

era minata e minacciata. L'arimannia di Mendrisio era un elemento conservatore, perchè gli arimanni erano stati permanentemente sottoposti alla diretta autorità del conte²⁴⁾: tuttavia anche qui, nel 1140, un nobile della contrada, Locarno de Besozzo, contestò i diritti dell'antica famiglia comitale, cioè il *fodrum*, l'*albergaria*, il *districtus* e l'*arimannia* su Mendrisio e su Rancate, richiamandosi a una investitura imperiale ma non sappiamo con qual diritto²⁵⁾. È significativo che anche i conti qualificano in prima linea il loro diritto come un'antica concessione feudale e in via secondaria quale pertinenza del loro comitato. L'importanza di questo è ridotta a un complesso di diritti: l'appartenenza territoriale all'antico comitato non dice più nulla²⁶⁾. Per i conti si tratta ormai di riscuotere certe entrate, non più di una vera e propria sovranità. Il comune di Mendrisio si era attribuito già da molto tempo la competenza giudiziaria, o più esattamente la distruzione, che venne confermata dai giudici cittadini di Milano senza protesta da parte dei conti²⁷⁾ dimoranti a Piacenza che non avrebbero avuto la possibilità di rivendicare una sovranità²⁸⁾.

Probabilmente per questo motivo il comune li appoggiò in quel processo: il Locarno de Besozzo era troppo vicino e potente²⁹⁾. Anche se in seguito — come sembra — i conti ottennero ragione alla presenza dell'imperatore, al quale era stata sottoposta la questione³⁰⁾, tuttavia già due anni dopo possiamo vedere quanto poco, in realtà, fosse loro rimasto. Nel 1142 cioè, gli uomini di Mendrisio dichiarano che soltanto gli arimanni

ei sicut defluit flumen trexie usque in lacum maiorem et ab ipse trexia versus comitatum totum est de comitatu sepriensi, omnes predicti termini inclusum.

²⁴⁾ Schneider III e segg. — Arimannia come regalia, per esempio i decreti di Roncaglia del 1158 MGH Const. I N. 175.

²⁵⁾ Manaresi N. 5; Ficker IV N. 113; Rovelli II N. 6. Il processo si svolge dinanzi ai consoli di Milano. ... dicebat ipse Locarnus, se esse investitum per feudum ex parte imperatorum Henrici et Lotharii de toto fodro legali de loco Mendrixio et de loco Rancate et de dixtrictu et de arimannis ipsorum locorum.

²⁶⁾ I conti producono instrumenta, que sunt precepta iamdictorum imperatorum in quibus continebatur, iamdictum fodrum et districtum et arimanniam et albergariam de iamdictis esse eorum acticum feudum ex parte imperatorum et esse de eorum comitatu Sepriensi et in possessione esse.

²⁷⁾ I. c. quia ipsi vicini inter se soliti sunt distingere tanto tempore, quod etiam memoria hominum excedit.

²⁸⁾ Davanti al tribunale si presentano nel 1140 ... comitem Ubertinum de castro Seprio, qui habitare videtur civitate Placencia, et Guifredum et Lupezare nepotem suum, et Guilielmum et Albertum, qui omnes sunt comites de Seprio, per se et eorum parentes. — Nel 1142 Guilielmum comitem f. c. Rodulfi qui dicebatur Maldavellum item comitis de castro Seprio et Albertum comitem f. c. Orrici item comitis per se et per alios omnes comites tam de Seprio quam de Placentina.

²⁹⁾ v. § 2 nota 16. — de Besozzo v. § 6 nota 12 e segg.

³⁰⁾ Nel 1140 i giudici milanesi lasciano la decisione all'imperatore, ed il processo del 1142 (v. nota 31) fa supporre che i conti l'abbiano spuntata contro il Locarnus.

locali, una esigua minoranza nobiliare, devono esser tenuti a prestare *fodrum*³¹). Più tardi non si sente più parlare di questo diritto, sebbene la famiglia dei conti del Seprio duri ancora per secoli³²). Politicamente ovunque contrastati e talvolta surrogati dalle forze feudali indigene, essi vennero definitivamente spossessati dalle città, quando queste nel sec. X conseguirono la conquista del contado³³). Allorché nel 1170 Como e Milano si contendevano la parte settentrionale del comitato, i conti fecero avanti, protestando per questa spartizione illegale tra gli usurpatori: ma per sé non ottennero assolutamente nulla³⁴). In fondo qui stava decidendo non più intorno a un comitato, ma a un territorio che una volta gli era appartenuto. Ancora poco tempo prima, 1158-1164, Barbarossa aveva tentato di strappare questi comitati rurali al dominio delle città, sottoponendo il Seprio e la Martesana direttamente all'impero. Ma non prese in considerazione i conti ereditari, insediando al loro posto il tedesco Goswin von Heinsberg³⁵). Seprio rimase unità amministrativa anche nel periodo comunale e sotto le signorie³⁶); ben inteso circoscritta nei confini più ristretti stabiliti con la pace del 1170 con Como, quando almeno i territori ecclesiasticamente comaschi — tra i quali l'intero Sottoceneri attualmente svizzero — erano stati attribuiti a quella città, quindi avulsi definitivamente dal comitato del Seprio³⁷).

3. Il primo frazionamento del comitato come organismo territoriale non fu opera delle città-stato, che al contrario si richiamarono a quest

³¹) Manaresi N. 8; Rovelli II N. 7. I conti esigevano *quod iamdicti homines debent eis dare fodrum regale sicut eis dant ceteri arimanni ipsius loci*. Per la risposta v. § 2 nota 16.

³²) Nei sec. XIV e XV fra la nobiltà milanese, v. Riboldi loc. cit. p. 66; Giulini II 409, 702; Inventari e registri del R. Archivio di Stato in Milano, 1915 e segg. vol. I part. I N. 366, 369, 431.

³³) v. § 9, nota 28 e sgg.

³⁴) Manaresi N. 73; Rovelli II N. 14. I Milanesi esigevano in *predictis locis omnia iura, que unaqueque civitas Longobardie in suo comitatu habet*. I Comaschi per contro dichiaravano cinicamente *predicta iura non ad Mediolanenses iure comitatus pertinere cum de eo comitatu comites non sint. cum comitatus ad aliquem pertinere non possit nisi per investituram. cum ergo Mediolanenses predicti comitatus investituram se habere non asserant et maxime cum comites sepienses qui de eo comitatu se comites esse dicunt sub iam dictis arbitris ... contradixerunt ne de iure ipsius comitatus sepiensis qui ad eos pertinere dicebatur contenderent*. (Che scherno, sia per i milanesi nemici dell'imperatore, sia per i conti impotenti e trattati come di importanza secondaria!).

³⁵) Ficker II § 295, 7; § 327, 12.

³⁶) Capitano del Seprio ad es. nel 1417. Per. VII p. 208 N. 26; 1479 v. § 17, nota 72

³⁷) v. nota 23. Questi confini della contea del Seprio anche nel riconoscimento del dominio di Milano su di essa, da parte di Federico I. Nel 1185 nella convenzione di Reggio (MGH Const. I p. 429): *comitatum autem Sepri... sic intellegimus... a lacu maiori sicut pengit flumen Ticini usque ad Caronnum et a Carrono usque ad flumen Sevisi, et a Seviso usque ad flumen Trese, et sicut Tresa refluit in predicto Lacu Maiori*.

precedente estesa giurisdizione per giustificare la conquista del contado, bensì esso fu provocato piuttosto dai signori feudali che dominarono in quei secoli che vanno dalla costituzione dei comitati alla fondazione delle città-stato.

Abbiamo già rammentato che in quest'epoca non si aveva, come oggi, il sentimento di un ordinamento astratto con una condizione di cittadinanza generale e ugualitaria la quale includesse per lo meno un ristretto numero di determinati ceti, ma soltanto s'aveva il sentimento della comunità espresso in vincoli concreti da persona a persona (servitù della gleba, vassallaggio, comune come associazione giurata) oppure dall'unione dell'uomo col territorio su cui viveva (fondiaria, comunità di beni). La conseguenza di questo predominio della sfera locale e personale fu un ordine statale caratterizzato da un potere pubblico frazionato e vincolato alle condizioni della privata economia. Da una parte il frazionamento fu originato dalla signoria fondiaria. La giurisdizione che i proprietari terrieri avevano già avuto prima sugli affari interni dei loro beni e sui servi, nel periodo franco comprese anche i livellari (che erano gli uomini liberi), fino a diventare completa immunità, di tutto il possesso e di coloro che vi erano legati, di fronte a ogni ufficiale, dunque anche di fronte al conte³⁸⁾. Nella nostra regione per es. i monasteri di S. Ambrogio di Milano e di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, conseguirono una tale completa immunità per i loro possedimenti³⁹⁾. Che però, come una certa teoria pretende, dal crollo dell'impero carolingio, anche i laici abbiano generalmente ottenuto tali immunità, come per l'addietro le chiese, e il paese si sia così frazionato in pure signorie fondiarie di diritto privato, tranne poche particolari arimannie, è cosa che contraddice ai fatti e non sarebbe stata neanche praticamente possibile⁴⁰⁾. Le vendite di terreni dei nobili di Mendrisio nel sec. XI per es. non presentano pubblici diritti di sovranità legati alla proprietà fondiaria⁴¹⁾.

C'era però una seconda possibilità per la dissoluzione del comitato: distaccare interi distretti dal suo complesso e concedere o donare tutti oppure anche solo taluni diritti pubblici in quei territori a un qualsiasi potere feudale, indipendentemente dalla proprietà terriera. Così, per es. nel sec. IX vennero conferiti al vescovo i diritti comitali su la città

³⁸⁾ Mayer I 225 e segg.; Pertile I § 26; Ficker I § 126.

³⁹⁾ v. § 7, cfr. 2 e 3.

⁴⁰⁾ Pertile I 216; da una simile concezione deriva la teoria curtense su la formazione dei comuni rurali, per es. in Caggese I 185, 235 e segg.; Darmstaedter, Reichsgut in der Lombardei 50 e sgg.

⁴¹⁾ v. doc. 2 e 3.

e i suoi immediati dintorni⁴²⁾. C'erano funzioni della vita pubblica che non potevano assolutamente essere ordinate che su base territoriale⁴³⁾, cosicchè l'organizzazione basata su la signoria fondiaria s'incrociava con un'altra, territoriale⁴⁴⁾, sotto forma cioè di distretti giurisdizionali e di comuni⁴⁵⁾. Le pretese dei conti del Seprio e del Locarno da Besozzo verso gli abitanti di Mendrisio e di Rancate nel 1140, per es. non si appoggiavano su la signoria fondiaria — non se ne fa cenno — ma concernevano diritti entro territori limitati.

Da questo duplice decorso del frazionamento feudale derivano senz'altro le acute tensioni di questa epoca. Il possessore di un diritto territorialmente circoscritto tenterà incessantemente di attirare a sè, di sottomettere anche signorie fondiarie immunitarie: così fece press'a poco il vescovo di Como nel Luganese⁴⁶⁾. Al contrario un signore che gode le immunità tenderà a conservare la sua posizione possibilmente sempre indipendente di fronte a qualsiasi potere predominante nella regione, anzi addirittura a trasformare dal canto suo questa posizione privilegiata in una signoria territorialmente ben definita come riuscì a fare il monastero di S. Ambrogio a Campione⁴⁷⁾. Teoricamente i proprietari fondiari e i titolari della potestà giurisdizionale dovevano trovarsi dappertutto in conflitto e non era affatto chiaro da qual parte fosse il diritto.

Nascevano processi e ostilità non solo perchè qualcuno usurpava diritti ma principalmente perchè le sfere di dominio non erano nettamente separate ma piuttosto si sovrapponevano. Perciò la forza predominava il diritto. Il più forte soffocava le pretese altrui, assoggettando al suo potere nuovi territori, persone e diritti. Dappertutto si trasse profitto dalle congiunture politiche per far valere pretese espresse per anni e decenni solo in teoria. Siccome principî così opposti erano efficaci dobbiamo subito rinunciare a voler dare teoricamente semplici formule di struttura per l'organizzazione del contado nel periodo feudale. Il problema non s'impone sul dilemma: signoria fondiaria (*Grundherrschaft*) o signoria distrettuale (*Bannherrschaft*); si tratta solo di stabilire in modo concreto dove e fino a qual punto il principio di una signoria fondiaria immunitaria, si è imposta, e dove e in che termini ci furono signorie territoriali.

⁴²⁾ Mayer II 311.

⁴³⁾ v. § 10, nota 20 e segg.; § 11, nota 3 e segg.

⁴⁴⁾ Bognetti ha caratterizzato il tipo del *dominus loci*, considerando questa organizzazione in modo unilaterale, trascurando viceversa le signorie terriere, specialm. p. 184 e segg.

⁴⁵⁾ v. § 11, nota 3 e segg.; § 10, nota 20 e segg.

⁴⁶⁾ v. § 8 nota 108 e segg.

⁴⁷⁾ v. § 7 nota 24 e segg.